



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 maggio 2012 (04.05)
(OR. en)**

9495/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0096 (NLE)**

**EEE 43
SOC 330**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	2 maggio 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 194 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 194 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.4.2012
COM(2012) 194 final

2012/0096 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori
specifici al di fuori delle quattro libertà**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione nell'accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni, alle attività e ai programmi dell'UE riguardanti il SEE.

L'articolo 78 dell'accordo SEE prevede che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione in diversi settori, tra cui la politica sociale.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà per estendere la cooperazione delle Parti contraenti includendovi la cooperazione sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012).

A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, e fatto salvo l'articolo 80 dell'accordo SEE, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica in parte a tale cooperazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato "l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012).
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2012.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE deve basarsi sul progetto di decisione allegato,

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Draft (5/3/2012)

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ...¹.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)².
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 è così modificato:

1. il paragrafo 5 è sostituito dal paragrafo seguente:

“5. Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1° gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino a decorrere dal 1° gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all'ottavo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai programmi di cui al nono, al decimo e all'undicesimo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2007, al programma di cui al dodicesimo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2009 e al programma di cui al tredicesimo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2012.”

¹ GU L ... del ..., pag. ...

² GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5.

2. Al paragrafo 8 viene aggiunto il seguente trattino:

“- **32011 D 0940**: Decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5).”

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]